



Comune di Escalaplano

Provincia di Cagliari

Ufficio del Sindaco

Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 - Tel 07095410400 - fax 070 9541036
mobile 3204339103 - e-mail: sindaco@comune.escalaplano.ca.it

Prot. n. 3574 del 28.05.2013 -

Ordinanza n. 12 del 28.05.2013

Oggetto: liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative sia nazionali che regionali;
- **che** la disciplina relativa al settore del commercio introdotta dal D.Lgs 114 del 31 marzo 1998 è stata, negli anni, interessata da ulteriori interventi normativi di sostanziale semplificazione, innovazione e liberalizzazione del settore;
- **che** anche il settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinato dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, è stato interessato da un radicale processo di innovazione e liberalizzazione;

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state introdotte una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", la quale ha introdotto una ulteriore disposizione (art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, modificando l'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Dato atto:

- **che** ai sensi dell'art. 31/ comma 2, della citata legge 214/2011, le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni dettate dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e s. m. e i., entro 90 giorni dall'entrata in vigore;

- **che** il termine di adeguamento sta ad indicare l'eventuale responsabilità degli enti destinatari in caso di mancata modifica delle proprie disposizioni, e non inficia di validità le disposizioni nazionali trascorso il termine in questione;
- **che** detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali trovando fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza ed uniformità di accesso all'acquisto di prodotti e servizi da parte dei consumatori ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, come precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011;
- **che** la Regione Sardegna non ha provveduto ad adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni previste dal comma 2, dell'art. 31, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

Ritenuto che il Comune possa adeguare la funzione di regolazione delle attività economiche sul territorio comunale alle nuove disposizioni di legge recate dall'art. 31, del decreto legge n. 201/2011, anche in carenza di direttive ed indirizzi regionali, provvedendo all'abrogazione di ogni altra precedente ordinanza in materia di orari e giorni di apertura relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e ai pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, respingendo i ricorsi proposti da alcune Regioni, tra le quali la Sardegna, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto la lettera d-bis), nel comma 1 dell'art. 3 del D.L. 223/2006, liberalizzando gli orari delle attività di commercio e di somministrazione;

Considerata pertanto la legittimità costituzionale e la piena vigenza della disciplina statale in materia, anche in assenza di uno specifico atto di recepimento normativo a livello regionale e comunale;

Visto il D.L. 03 agosto 2007 n. 117 e la risoluzione MISE n. 29804 del 20 febbraio 2013;

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 24 del 10 agosto 2011 inerente "disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande";

Considerato:

- **che** in ragione della novella legislativa operata dalla suddetta legge sulle liberalizzazioni non è più possibile imporre ai gestori dei pubblici esercizi, il rispetto di determinati orari di esercizio;
- **che** comunque restano in vigore le imposizioni operate dalla legge n. 160 del 02 ottobre 2007, così come modificata dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, relativa alla somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne e le disposizioni impartite dalla Legge 287/1991, la quale prescrive, all'articolo 8, che i titolari di licenze di Polizia comunicano all'Autorità Locale di P.S. gli orari effettuati e resi noti al pubblico;
- **che** eventuali restrizioni d'orario possono sempre essere operate motivandole con la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7°, del D.Lgs 267/2000, in materia di coordinamento ed organizzazione degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere;

ORDINA

1. Di dare atto che relativamente alle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono intendersi abrogati, con effetto dalla data di sottoscrizione della presente, se non già soppressi in base a precedenti disposizioni, i seguenti obblighi:
 - il rispetto degli orari di apertura e di chiusura precedentemente imposti;
 - l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
 - l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

2. Di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in materia, in contrasto con la disciplina del presente atto;
3. Di dare altresì atto:
 - **che** permangono in capo agli esercenti delle attività in oggetto gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, igiene e sanità ed inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività;
 - **che** gli stessi esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura e l'eventuale orario per riposo di chiusura settimanale del proprio esercizio, mediante apposizione di cartelli ben visibili anche all'esterno del locale, possibilmente visibile al pubblico anche ad esercizio chiuso, o con altri mezzi idonei di informazione;
 - **che** l'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti, pubblicizzata e resa nota nelle stesse forme previste per gli orari di apertura e chiusura;
4. In caso di apertura notturna, gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di interrompere la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 06,00, come stabilito dall'articolo 6, comma 2-bis e 3 del D.L. 117 del 03 agosto 2007, applicabile a tutti gli esercizi commerciali, così come indicato nella Risoluzione Mise n. 29804 del 20 febbraio 2013.
5. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono attenersi al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - entro dieci giorni dalla presente ordinanza devono comunicare al Comune, Ufficio di Polizia Locale, l'orario prescelto ai sensi dell'articolo 8 della Legge 287/1991;
 - rispettare le disposizioni di cui alla legge 02 ottobre 2007 n. 160, così come modificata dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, ovvero:
 1. munirsi di etilometro se si effettua la somministrazione di alcolici dopo le ore 24.00;
 2. apporre all'interno dei locali apposito cartello sugli effetti dell'alcool;
 3. interrompere la somministrazione di alcolici dalle ore 03.00 alle ore 06.00.

DISPONE

Scelta dell'orario.

L'orario di apertura dell'esercizio è scelto liberamente dall'esercente e può essere differenziato per periodi dell'anno ovvero per giorni della settimana.

L'orario prescelto può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. Eventuali variazioni dello stesso devono essere preventivamente pubblicizzate e, per i soli pubblici esercizi, comunicate al Comune e si intendono applicabili dal giorno successivo.

Chiusura temporanea.

Al fine di assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, i titolari degli esercizi commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande, ogni qualvolta intendano sospendere l'attività, per un periodo pari o superiore ai trenta giorni consecutivi debbono:

- presentare apposita comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima della data prescelta per l'inizio della chiusura temporanea;
- rendere noti i periodi di chiusura al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno cinque giorni, di un apposito cartello, ben leggibile e visibile dall'esterno.

Disposizioni finali

Il Sindaco, **per obiettive esigenze di interesse pubblico**, ha facoltà di modificare l'orario scelto dal titolare del pubblico esercizio e si riserva di valutare le situazioni, relative ad ogni singolo caso, che potrebbero concretizzare fattispecie in violazione dell'art. 659 C.P. e delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico ovvero relative a materie costituzionalmente rilevanti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di orario sarà soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali", approvato con deliberazione del C.C. n°6 del 15.05.2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei termini di Legge e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, nei termini di Legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente è resa esecutiva mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, resa nota anche nelle altre forme consuete di informazione alla popolazione e viene trasmessa in copia a:

- Ai titolari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Escalaplano;
- Alla Polizia Locale di Escalaplano;
- Alla Stazione Carabinieri di Escalaplano.

Escalaplano, lì 28 maggio 2013

IL SINDACO
Marco Lampis

